

COMUNE DI LEGNANO
(Provincia di Milano)



Città di Legnano

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA (IMU)**

In vigore dal 01 gennaio 2012

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 75 del 30.10.2012

Modificato con Delibera C.C. n. 71 del 26.11.2013

Modificato con Delibera C.C. n. 52 del 15.07.2014

SOMMARIO

Articolo 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 2 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

Articolo 3 DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE, TERRENO AGRICOLO E ABITAZIONE PRINCIPALE

Articolo 4 SOGGETTI PASSIVI

Articolo 5 SOGGETTO ATTIVO

Articolo 6 BASE IMPONIBILE

Articolo 7 BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO E PER I FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI O INABITABILI

Articolo 8 DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI

Articolo 9 DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

Articolo 10 ASSIMILAZIONI

Articolo 11 ESENZIONI

Articolo 12 AGEVOLAZIONI

Articolo 13 ABITAZIONI CONCESSE IN AFFITTO CONVENZIONATO

Articolo 14 ABITAZIONI CONCESSE IN COMODATO D'USO GRATUITO A PARENTI

Articolo 15 QUOTA RISERVATA ALLO STATO

Articolo 16 VERSAMENTI

Articolo 17 DICHIARAZIONE

Articolo 18 FUNZIONARIO RESPONSABILE

Articolo 19 RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 20 ACCERTAMENTO

Articolo 21 SANZIONI ED INTERESSI

Articolo 22 RIMBORSI

Articolo 23 CONTENZIOSO

Articolo 24 RATEIZZAZIONE

Articolo 25 DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Legnano dell'Imposta Municipale Propria d'ora in avanti denominata IMU, istituita dall'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e disciplinata dal citato articolo 13, oltreché dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
2. Il presente regolamento tiene conto della necessità di coordinamento normativo e regolamentare riguardante l'IMU, con la legge 27 dicembre 2013 n. 147, che stabilisce l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Il presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso di immobili, esclusa, a decorrere dal 01/01/2014, l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9.
L'imposta municipale propria, sempre a decorrere dal 01/01/2014, non si applica altresì:
 - a. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - b. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture;
 - c. alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

- d. ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Articolo 3

DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE, TERRENO AGRICOLO E ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Ai fini dell' imposta di cui all'art. 1 del presente regolamento:
- a) Per fabbricato si intende, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 2, comma 1, lettera a, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di accatastamento come ultimato o da quella di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. Affinché un'area possa considerarsi pertinenza del fabbricato, ai fini dell'applicazione del tributo, è necessario che intervenga un'oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, che sterilizzi in concreto e stabilmente il diritto edificatorio che non si risolva, quindi, in un mero collegamento materiale, e che il contribuente provveda ad effettuare la dichiarazione originaria o di variazione in cui siano indicate e dimostrate le predette circostanze.
- b) Per area fabbricabile, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 2, comma 1, lettera b, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Non sono da considerarsi fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti identificati

dal comma 2 del citato art. 13, sui quali, invece, persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

- c) Per terreno agricolo, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 2, comma 1, lettera c, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.
- d) Per abitazione principale si intende, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L.6/12/2011, n. 201, l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Sono pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
- e) Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale si applicano per un solo immobile. Ove due coniugi non legalmente separati abbiano stabilito invece la dimora abituale e la residenza anagrafica in due immobili situati in comuni diversi, le agevolazioni anzidette competono ad entrambi gli immobili solo a condizione che sia fornita idonea documentazione o altro elemento di prova idonei a dimostrare l'effettività dell'esigenza del mantenimento di dimore e residenze separate. In mancanza, le agevolazioni competono ad un solo immobile.

Articolo 4

SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetti passivi dell'imposta sono:
 - a) il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
 - b) il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
 - c) il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
 - d) il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
 - e) il coniuge assegnatario della casa coniugale, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il quale si intende in ogni caso, ai fini del tributo, titolare di un diritto di abitazione.

Articolo 5

SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Legnano relativamente agli immobili la cui superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.

Articolo 6

BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate al 5 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

- a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
 - b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
 - c) 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
 - d) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
 - e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui al comma 3 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, ai sensi del quale fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
4. I fabbricati parzialmente costruiti sono assoggettati all'imposta quali fabbricati a decorrere dalla data di inizio dell'utilizzazione. Conseguentemente la superficie dell'area sulla quale è in corso la restante costruzione, ai fini impositivi, è ridotta in base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria della parte già costruita ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato.
5. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto,

- vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della Legge n. 662 del 1996, un moltiplicatore pari a 135.
6. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 75.
 7. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
 8. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
 9. Il Comune, con apposita deliberazione di Giunta comunale, può determinare, ai soli fini indicativi, periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili in relazione alla potenzialità edificatoria.

Articolo 7

BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO E PER I FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI O INABITABILI

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
2. La base imponibile è altresì ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. Ai sensi dell'art. 13 comma 3 lett. b) del D.L. 201/2011, l'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a

carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui al punto 2) l'inagibilità o l'inabitabilità di un fabbricato consiste in uno stato di degrado strutturale, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (art. 3, lettere a), b), D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), per il quale necessitano invece interventi di restauro e risanamento conservativo e/o interventi di ristrutturazione edilizia (art. 3, lettere c), d), D.P.R. 06 giugno 2001, n. 380). Tali caratteristiche devono essere generate da cause sopraggiunte non correlabili con il mero abbandono del bene. Non costituisce di per sé, motivo di inagibilità o inabitabilità il mancato allacciamento degli impianti (gas, energia elettrica, fognatura, ecc.).

Si ritengono inagibili o inabitabili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo;
- b) strutture verticali, quali pilastri, muri perimetrali o di confine, aventi funzione portante lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo;
- c) edifici per i quali sia stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino per l'arco temporale previsto dal provvedimento e comunque per un tempo non superiore a tre anni;
- d) alloggi per i quali sia stata emessa dichiarazione di alloggio inabitabile ai sensi dell'art. 3.1.13 del vigente Regolamento Locale di Igiene e, come previsto dalla disposizione, sgomberato con ordinanza.

Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche se con diversa destinazione, la riduzione è applicabile alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.

Per le unità collabenti classificate catastalmente nella categoria F2, l'imposta è dovuta sulla base del valore dell'area fabbricabile così come previsto dall'art. 5, comma 5, D. Lgs 504/1992.

L'utilizzazione e/o occupazione di un immobile, di cui al comma 2, rende inapplicabile l'agevolazione prevista per i fabbricati inagibili o inabitabili.

La riduzione di imposta decorre dalla data di presentazione all'Ufficio della dichiarazione sostitutiva ex art. 47 D.P.R. 445/2000, ovvero dalla data indicata nella dichiarazione IMU da presentare nei termini di legge e alla quale il contribuente allega idonea documentazione.

Successivamente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva oppure dalla dichiarazione di variazione IMU il personale tecnico degli uffici comunali preposti provvederà ad accertare, laddove necessario, la sussistenza dei requisiti anche attraverso sopralluogo che il proprietario stesso si impegna ad autorizzare, pena la decadenza dall'eventuale beneficio.

Nel caso in cui l'agevolazione sia confermata ai sensi del presente Regolamento, la condizione di inagibilità o inabitabilità ha valenza propriamente fiscale, non comportando l'automatica decadenza di certificazioni di abitabilità/agibilità ai fini edilizi.

Articolo 8

DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI

1. Le aliquote e le detrazioni stabilite dalla legge possono essere variate, nei limiti previsti, con deliberazione del Consiglio Comunale da adottare entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Detta deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.
2. La deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni acquista efficacia con le modalità e nei termini previsti dalla legislazione vigente in tema. In caso di mancata pubblicazione entro il termine previsto dalla legge, le aliquote e le detrazioni deliberate precedentemente si intendono prorogate di anno in anno.

Articolo 9

DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per

le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

2. La detrazione di cui al comma precedente può essere incrementata con la deliberazione annuale di approvazione delle aliquote e della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.
3. La detrazione di cui al comma 1 si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. 24/07/1977, n. 616. Per quest'ultima fattispecie non compete l'aliquota prevista per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 6, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201.

Articolo 10

ASSIMILAZIONI

1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
L'agevolazione si estende anche alle eventuali pertinenze, nei limiti di cui all'art. 3 del presente regolamento.
2. Al fine di godere tale beneficio il contribuente deve presentare apposita istanza su modello predisposto dal Servizio Tributi, a pena di decadenza.
3. L'istanza va presentata al Comune entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento e dovrà necessariamente indicare il mese di inizio dell'assimilazione.
Non si darà comunque luogo a rimborsi d'imposta per gli anni precedenti in caso di istanza presentata tardivamente. In caso di cessazione delle condizioni di cui ai punti precedenti il contribuente deve presentare apposita comunicazione. L'omessa presentazione della denuncia di cessazione è punita con una sanzione

minima di € 51 oltre al recupero d'imposta con l'applicazione delle ulteriori sanzioni previste dai D.Lgs.471, 472, 473 del 18/12/1997.

Le istanze presentate negli anni precedenti al 2012 al fine di ottenere l'agevolazione prevista dal regolamento ICI restano valide, sempre che permangano le condizioni agevolative originarie.

Articolo 11

ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. Si applicano le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d) e), f), h) ed i) del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504.
3. Le esenzioni di cui ai commi 1 e 2 spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.
4. Sono esenti dall'imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9 comma 3 bis del decreto legge 30/12/1993, n. 557 convertito dalla Legge 26/02/1994, n. 133.
5. Sono esenti dal tributo i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
6. Per poter usufruire dell'esenzione di cui al precedente comma 5 e di quella prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i), del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, come modificata dall'art. 2, comma 3, del Decreto Legge 31/08/2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla Legge 28/10/2013, n. 124, per i fabbricati destinati alla ricerca scientifica, i soggetti passivi sono obbligati a presentare, a pena di decadenza, entro il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione della dichiarazione, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.

Articolo 12

AGEVOLAZIONI

1. Ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 460/1997, viene applicata un'aliquota agevolata rispetto a quella ordinaria per le unità immobiliari utilizzate e possedute in via esclusiva e/o prevalente dalle O.N.L.U.S. (diritto di proprietà – diritto reale di godimento), sia le unità immobiliari solamente utilizzate in via esclusiva e/o prevalente dalle O.N.L.U.S. (contratto locazione – contratto comodato).

Potranno beneficiare della riduzione d'imposta, in quanto considerate O.N.L.U.S., ai sensi della Legge 460/97, nel rispetto della loro struttura e della loro finalità:

- a) gli enti iscritti all'anagrafe istituita presso il Ministero delle Finanze di cui all'art. 10 D.L. 460/97;
- b) le cooperative sociali O.N.L.U.S., di cui alla L. 381/91;
- c) le Organizzazioni Non Governative riconosciute idonee dal Ministero degli Affari Esteri ai sensi della L. 49/87;
- d) le organizzazioni iscritte nel registro regionale delle associazioni senza scopo di lucro;
- e) le organizzazioni iscritte nel registro regionale delle associazioni di promozione sociale;
- f) le organizzazioni iscritte nel registro regionale delle associazioni di solidarietà familiare;
- g) le organizzazioni iscritte nel registro regionale del volontariato;

L'agevolazione spetta per il periodo di tempo nel corso del quale permane l'utilizzo del bene ad attività istituzionale. Nel caso in cui le unità immobiliari siano solamente utilizzate in via esclusiva e/o prevalente dalle O.N.L.U.S. i soggetti passivi per beneficiare dell'agevolazione devono presentare al Comune copia del contratto di locazione o comodato, debitamente registrato. In ogni caso il Comune si riserva di chiedere l'attestazione dell'iscrizione dell'O.N.L.U.S. negli appositi registri previsti dalle norme di riferimento.

2. Ai sensi dell'art. 4, c. 5, del D.Lgs. 207/2001, viene applicata un'aliquota agevolata rispetto a quella ordinaria per gli immobili posseduti e direttamente utilizzati dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato.

3. Il riconoscimento delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 è subordinato alla presentazione di apposita dichiarazione. Si precisa, altresì, che le riduzioni di aliquote deliberate dal Comune non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato, ma solo con riferimento alla quota spettante al Comune.
4. Il Comune potrà altresì applicare ulteriori aliquote agevolate rispetto a quella ordinaria. Per beneficiare di tali agevolazioni i soggetti passivi dovranno presentare, a pena di decadenza, apposita comunicazione su modello predisposto dal Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Articolo 13

ABITAZIONI CONCESSE IN AFFITTO CONVENZIONATO

1. Ai sensi dell'art. 2, commi 3 e 4, della L. 431/1998, viene applicata un'aliquota IMU agevolata rispetto a quella ordinaria per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale i propri immobili ivi compresi le eventuali pertinenze nei limiti di cui all'art. 3 del presente regolamento, a far tempo dalla data di entrata in vigore della presente norma, alle condizioni definite in base agli accordi stipulati in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative.
2. Per usufruire dell'aliquota agevolata, che verrà stabilita ogni anno in sede di determinazione delle aliquote IMU, gli interessati devono presentare apposita istanza su modulo fornito dal Comune. A tale istanza dovrà essere allegata copia del contratto sottoscritto e debitamente registrato.
3. L'istanza va presentata al Comune entro il 31 dicembre dell'anno di decorrenza del contratto. L'agevolazione decorrerà dal mese successivo alla data di stipulazione dello stesso. In caso di istanza presentata tardivamente, l'agevolazione decorrerà dal 1° gennaio dell'anno di presentazione dell'istanza. L'aliquota, come deliberata per gli anni di competenza, potrà essere poi applicata dal proprietario dell'immobile fino alla scadenza del contratto. In caso di rinnovo, l'interessato provvederà a comunicare tale proroga al Comune, con le stesse modalità di cui sopra.
In caso di cessazione o di risoluzione anticipata del contratto, l'interessato dovrà fornire apposita comunicazione al Comune; l'aliquota ridotta non potrà più essere applicata dal mese successivo a quello di risoluzione anticipata.

4. Le istanze presentate negli anni precedenti al 2012 al fine di ottenere l'analoga agevolazione prevista dal regolamento ICI restano valide, sempre che permangono le condizioni agevolative originarie.

Articolo 14

ABITAZIONI CONCESSE IN COMODATO D'USO GRATUITO A PARENTI

1. Il Comune applica un'aliquota IMU agevolata rispetto a quella ordinaria per le unità immobiliari ad uso abitativo, ivi compresi le relative pertinenze nei limiti di cui all'articolo 3 del presente regolamento, concesse dal possessore in comodato o in uso gratuito a parenti fino al 2° grado che nelle stesse abbiano la propria residenza anagrafica e la dimora abituale.
2. Per ottenere l'agevolazione tributaria, disposta dal comma precedente, gli interessati devono presentare apposita istanza su modulo fornito dal Comune, contenente autocertificazione circa la sussistenza dei presupposti, redatta ai sensi della Legge 4 gennaio 1968 n. 15.
3. L'istanza va presentata al Comune entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento e dovrà necessariamente indicare il mese di inizio dell'agevolazione. Sarà cura del contribuente provvedere al versamento dell'IMU laddove dovuta, tenendo conto dell'agevolazione richiesta, che decorrerà dal mese indicato nell'istanza. In caso di istanza presentata tardivamente, l'esenzione o l'agevolazione decorrerà dal 1° gennaio dell'anno di presentazione dell'istanza. Non si darà comunque luogo a rimborsi in relazione alle fattispecie d'imposta di cui al comma 1.
In caso di cessazione delle condizioni che hanno determinato l'agevolazione, il contribuente deve presentare apposita comunicazione negli stessi tempi, decorrenza e modalità di applicazione sopra previste. In caso di istanza presentata tardivamente, l'agevolazione cesserà comunque dal mese indicato nella comunicazione, fatti salvi eventuali atti di accertamento per recupero d'imposta evasa. L'omessa presentazione della denuncia di cessazione è punita con una sanzione minima di € 51.
4. Le istanze presentate negli anni precedenti al 2012 al fine di ottenere l'analoga agevolazione prevista dal regolamento ICI restano valide, agli effetti e nei limiti previsti dal presente regolamento IMU e sempre che permangano le condizioni agevolative originarie.

Articolo 15
QUOTA RISERVATA ALLO STATO

1. La quota di imposta riservata allo Stato si applica con le modalità e nei termini previsti dalla legislazione vigente in tema.
2. Alla quota di imposta riservata allo Stato non si applicano le detrazioni previste dall'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, nonché le detrazioni e riduzioni di aliquota deliberate dal Consiglio Comunale ai sensi del presente regolamento.
3. Il versamento della quota riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale, secondo le modalità di cui all'articolo 16 del presente regolamento.
4. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Articolo 16
VERSAMENTI

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protrato per almeno quindici giorni è computato per intero.
2. Nel caso in cui il periodo si equivalga l'imposta dovrà essere pagata dal cedente.
3. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo. A decorrere dal 1° dicembre 2012 è possibile versare con apposito bollettino postale.
4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
5. Non devono essere eseguiti versamenti per importi inferiori ad € 12. Tale importo minimo deve intendersi riferito all'imposta complessivamente dovuta e non agli

importi relativi alle singole rate, né alla quote riservate al Comune e allo Stato, né tanto meno ai singoli immobili.

6. Le somme esposte vanno arrotondate secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 166, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 17

DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione, ove dovuta, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del Decreto Legislativo n. 23 del 2011. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto sono altresì disciplinati i criteri in cui deve essere presentata la dichiarazione.
2. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.

Articolo 18

FUNZIONARIO RESPONSABILE

Il Comune, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, con delibera di Giunta Comunale, designa un funzionario cui conferire le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Articolo 19

RISCOSSIONE COATTIVA

1. Salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse

coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

2. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'art. 1, comma 163, della L. 296/2006.
3. Non si procede all'accertamento e alla riscossione qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 20 con riferimento ad ogni periodo d'imposta.
4. La disposizione di cui al punto 3 non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi al tributo.

Articolo 20

ACCERTAMENTO

1. Il Funzionario Responsabile, sulla base di ogni elemento utile, compreso il collegamento con i sistemi informativi immobiliari, procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 472/1997 e successive modificazioni.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

Articolo 21

SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione dal cento al duecento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
2. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
4. Le sanzioni previste ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
6. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta unica comunale risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del Decreto Legislativo 472/97. Nel caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.
7. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione stabilita dall'articolo 15 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997.

8. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso d'interesse legale calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 22

RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura pari al tasso d'interesse legale, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Si provvede al rimborso quando, per singolo anno d'imposta, il tributo, comprensivo di interessi, risulta non inferiore ad € 12.

Articolo 23

CONTENZIOSO

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al precedente comma possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dall'art. 23 del presente regolamento.

Articolo 24
RATEIZZAZIONE

Su domanda del contribuente, può essere concessa la rateizzazione del pagamento dell'IMU (interessi e sanzioni compresi) dovuta a seguito di notifica di avvisi di liquidazione e/o accertamento. In ogni caso la dilazione non potrà riguardare cifre complessive inferiori a € 400 (per il raggiungimento di tale cifra si possono sommare atti relativi a più annate, dello stesso soggetto passivo, notificati in un periodo massimo di due mesi). Le rate potranno essere in misura massima di dodici, con cadenza trimestrale. L'importo minimo di ciascuna rata non potrà essere inferiore a € 100. Sull'importo delle somme dilazione sono dovuti gli interessi al tasso legale, con maturazione giorno per giorno.

Si decade dal beneficio se non vengono versate nei termini previsti due rate consecutive.

Articolo 25
DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 01/01/2014.